



REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

diciottesima sezione civile

in persona del giudice Cecilia Pratesi, ha emesso la seguente

Ordinanza ex art. 702 bis

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 17558/20 r.g.a.c

introdotta da

██ con il patrocinio dell'avv. Salvatore Fachile;

nei confronti del Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t. - non costituito;
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma;

oggetto: riconoscimento dello status di apolide.

in fatto e in diritto

Con ricorso del 9.3.2020 ██████████ ha esposto di essere nata a ██████████
██████████ dalla sig.ra ██████████ e dal sig. ██████████ originari del territorio
dell'attuale Bosnia, e di risiedere tuttora a Roma unitamente alle sue figlie minori, nate
nel 2014 e nel 2017; ha riferito poi che con provvedimento del 21.4.2008 del Tribunale
per i Minorenni di Roma i suoi genitori sono stati dichiarati decaduti dalla responsabilità
genitoriale, ed ella è stata collocata presso una casa famiglia; da questo momento ha perso
ogni contatto con i genitori, resisi irreperibili. Espone e documenta di avere cercato -una
volta divenuta maggiorenne- di rivolgersi alle autorità consolari bosniache per ottenere il
rilascio del passaporto (v. Doc. 4 e Doc. 5), e di avere ricevuto da queste l'indicazione che
per ottenere il rilascio di tale documento, avrebbe dovuto presentare il precedente
passaporto, ovvero una carta di identità bosniaca rilasciata dopo il 2003 o un certificato
di cittadinanza (v. (Doc. 6).

L'apolidia può essere definita come la condizione giuridica in cui si trovi la
persona priva di qualsiasi cittadinanza, per cause varie, che possono dare origine alla
apolidia originaria (di colui il quale nasce privo di qualsiasi cittadinanza), o alla apolidia
derivata (di colui il quale, per un evento successivo alla nascita, perda la sua cittadinanza
senza acquistarne alcun'altra).

In via generale occorre premettere che il rinvio effettuato dall'art.10 Cost. alle
norme ed ai trattati internazionali per la regolamentazione della condizione giuridica
dello straniero consente di individuare, in assenza di una legge primaria che regoli
l'accertamento in sede amministrativa dello status di apolide, nell'art.1 della Convenzione

di New York del 28 settembre 1954, l'unica disciplina regolamentatrice del suddetto status.

L'Italia ha ratificato e dato esecuzione, con legge n. 306/62, alla Convenzione di New York del 28.9.1954, relativa allo statuto degli apolidi, così accogliendo nel proprio ordinamento i principi elaborati in materia in seno alla Organizzazione delle Nazioni Unite.

Ai sensi dell'art. 1 della suddetta Convenzione, deve considerarsi apolide la persona che nessuno Stato, sulla base del proprio ordinamento giuridico, considera come suo cittadino.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ritenuto che "appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario il giudizio contenzioso instaurato con la domanda volta ad ottenere l'accertamento dello status di apolide di cui alla convenzione di N.Y. del 28/9/1954 ed all'art 17 del DPR 12/10/1993 n. 572, trattandosi di un procedimento sullo stato e capacità delle persone, attribuito in via esclusiva al Tribunale dall'art 9 c.p.c., nonché relativo ad un diritto civile e politico, la cui tutela è sempre ammessa ex art 113 Cost. davanti al giudice ordinario" (cfr. Cass Sez Un. 28873/08).

La previsione di un apposito procedimento amministrativo disciplinato dall'art. 17 del DPR n. 572/1993 non preclude la tutela davanti al giudice ordinario, essendo facoltà dell'interessato richiedere una certificazione dell'autorità amministrativa ovvero una pronuncia del giudice ordinario che accerti il proprio status di apolide (secondo il richiamato art. 17, infatti, "Il Ministero dell'Interno può certificare la condizione di apolidia, su istanza dell'interessato ...") e che la legge n. 91/92 sulla cittadinanza, del quale il citato d.p.r. è attuativo, non impone affatto all'interessato un preventivo ricorso al Ministero dell'Interno al fine del riconoscimento della condizione di apolide (v. Cass., n. 28873/2008). La giurisprudenza di legittimità e di merito ha in più pronunce ritenuto che, ai fini della prova dello status di apolide, l'individuo dovrebbe fornire la prova che nessuno Stato lo consideri suo cittadino (prova definita "diabolica"): è evidente infatti, che tale prova verrebbe ad investire l'ordinamento giuridico di tutti gli Stati, con rinnovo all'infinito, per verificare che nelle more della pendenza del procedimento per il riconoscimento della status di apolide, non si sia prodotto alcun fatto nuovo da cui possa dipendere l'acquisto di una qualsiasi cittadinanza. Più di recente (28153/17) ha affermato in particolare che " nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento dello status di apolide, il richiedente è tenuto ad allegare specificatamente di non possedere la cittadinanza dello Stato o degli Stati con cui intrattenga o abbia intrattenuto legami significativi, e di non essere nelle condizioni giuridiche e/o fattuali di attenerne il riconoscimento alla luce dei sistemi normativi applicabili, operando il principio dell'attenuazione dell'onere della prova ed il conseguente obbligo di cooperazione istruttoria officiosa del giudice del merito soltanto al fine di colmare lacune probatorie derivanti dalla necessità di conoscere specificamente i sistemi normativi e procedurali riguardanti la cittadinanza negli Stati di riferimento e di assumere informazioni o svolgere approfondimenti istruttori presso le autorità competenti"

Deve quindi ritenersi che la richiedente possa limitarsi a dare contezza del suo legame con il territorio dello stato presso il quale inoltra l'istanza ed e delle circostanze di fatto che, secondo la legge dello stato di originaria appartenenza, hanno comportato la perdita o il mancato acquisto della prima cittadinanza.

Ora, l'art. 6 della legge bosniaca relativa alla cittadinanza "per origine", la riconosce unicamente a chi sia nato all'estero da almeno un genitore bosniaco dopo l'entrata in vigore della Costituzione del nuovo Stato (21.11.1995); tutte le altre ipotesi previste dalla legislazione per acquisire la cittadinanza (per nascita, per adozione, per naturalizzazione, per accordi internazionali), sono inapplicabili alla ricorrente in quanto sempre vissuta in Italia.

La richiedente dimostra quindi di non avere acquisito la cittadinanza dello stato con il quale presenta elementi di collegamento per essere i suoi genitori originari di

tale area geografica, e di non poterla acquisire sulla base della legislazione di tale stato; neppure può acquisire la cittadinanza del secondo Stato con il quale presenta un forte collegamento, ovvero l' Italia, dove è nata e vissuta, e dove risiede insieme alle figlie minori di età che pure sono nate in Italia (circostanze tutte ampiamente documentate); infatti - come osserva la difesa - è ormai decorso il termine per richiedere la cittadinanza ex art. 4.3 l. 91/92.

Ella si trova pertanto in una condizione di apolidia.

In conclusione la domanda deve essere accolta.

In mancanza di prova di una preventiva richiesta in via amministrativa, sussistono giusti motivi per dichiarare irripetibili le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando,

- Riconosce [REDACTED] lo status di apolide;
- Spese irripetibili;

Roma 28.5.2021

Il giudice
Cecilia Pratesi